

# CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

PER LA FORNITURA DI CONNETTIVITA' IN BANDA  
LARGA ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI  
DELLA VALLE DI SUSÀ

## **Allegato 1**

Elenco delle sedi da servire con connettività e trasporto dati in banda larga

## **Allegato 2**

Servizio di connettività WiFi in modalità Hotspot

## Art.1 – Oggetto del servizio

Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di trasmissione dati bidirezionale per la connettività internet, basato su protocollo IP (Internet Protocol), con qualità del servizio garantita e gestibile, per le Sedi della Pubblica Amministrazione elencate nell'Allegato 1.

## Art.2 – Descrizione del servizio

Sono a carico dell'Appaltatore

- la realizzazione, la gestione e la manutenzione del backbone necessario per la fornitura dei servizi oggetto dell'appalto
- la fornitura ed il trasporto della banda necessaria per garantire le caratteristiche prestazionali del servizio minime richieste
- l'installazione sulle sedi elencate nell'Allegato 1 degli apparati necessari per la fornitura del servizio di connettività (antenne, router, cavi. Ecc.)
- la fornitura e la gestione, con portale unificato, di hot-spot Wi-Fi pubblici esterni meglio dettagliati nell'Allegato 2 al presente Capitolato.

Il servizio non permette, se non espressamente richiesto dal Committente, lo scambio diretto di pacchetti IP tra le Sedi riportate nell'Allegato 1.

La capacità di ogni singolo circuito di consegna dovrà essere, in ogni momento, almeno pari (o superiore) alla somma delle “Bande Minime Garantite” dei circuiti di accesso delle sedi remote attivate su ciascun link.

## Art.3 – Qualità del servizio

Il servizio dovrà essere in grado di assicurare una qualità minima tale da soddisfare contemporaneamente i seguenti requisiti:

la larghezza di banda garantita misurata tra il punto di consegna e la terminazione di ciascun collegamento, differenziata in funzione della *Sede* servita, dovrà rispettare i seguenti due differenti profili di velocità:

| Profilo | Banda Download | Banda Upload |
|---------|----------------|--------------|
| A       | 2 Mbps         | 2 Mbps       |
| B       | 4 Mbps         | 4 Mbps       |

La larghezza di banda nominale, misurata tra il punto di consegna e la terminazione di ciascun collegamento, dovrà risultare almeno 10 Mbps per il profilo A e di 20 Mbps per il profilo B.

Per tutti gli accessi l'Appaltatore dovrà garantire sulla rete almeno due tipologie di traffico (o code di priorità):

una ad Alta Priorità (traffico real-time);

una a Bassa Priorità.

Nel caso in cui l'Appaltatore disponga di più tipologie di traffico all'interno della propria rete, la mappatura con le richieste del presente capitolato dovrà essere preventivamente concordata con ACSEL spa.

Si richiede inoltre che l'Appaltatore metta in essere tutte quelle tecniche di prioritarizzazione del traffico e di allocazione di banda (traffic shaping e bandwidth reservation) atte a garantire che il traffico ad Alta Priorità non risulti sensibile alla variazione di latenza della Rete e alle condizioni di Congestione del traffico.

I parametri di valutazione delle Prestazioni del servizio saranno:

- La latenza della rete (One Way e RTT):

La latenza di rete è definita come il tempo impiegato da un pacchetto IP per andare dalla rete locale del router di ACSEL spa alla rete locale del router periferico della sede della Pubblica Amministrazione (One Way) ed il ritorno (RTT).

I tempi di attraversamento (sia One Way che RTT) si intendono calcolati per pacchetti di 64 Byte inviati con una frequenza di 1 secondo.

- Tasso di Perdita dei pacchetti :

Il tasso di perdita è definito come la percentuale di pacchetti persi nella trasmissione tra il router presente in ACESL spa ed il router nella sede remota della Pubblica Amministrazione.

- Jitter :

Il Jitter viene definito come differenza tra il massimo ed il minimo valore di latenza di rete (OW) misurati.

Per ogni accesso è richiesto il rispetto dei valori massimi, indicati nella tabella 3.1, di latenza, tasso di perdita e jitter, sempre riferiti a pacchetti IP di dimensioni pari a 64 byte.

È facoltà di ACSEL spa effettuare in qualsiasi momento misurazioni e test, atti a verificare il rispetto da parte dell'Appaltatore dei parametri di QoS e banda richiesti.

Nel caso in cui il mancato rispetto dei valori di seguito indicati comporti l'impossibilità da parte di qualsiasi sede remota della Pubblica Amministrazione o del Data Center di ACSEL spa di erogare i servizi/applicazioni sulla rete, tutte le sedi remote interessate verranno considerate guaste (art. 4 Disponibilità del servizio - SLA)

Tabella 3.1

| Tipo di Traffico             | Latenza di Rete (One Way/RTT) | Tasso di Perdita dei pacchetti | Jitter    |
|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------|
| Alta Priorità                | < 75ms/ < 150ms               | < 0,25%                        | < 30msec  |
| Bassa Priorità (Best Effort) | < 150ms/ < 250ms              | < 1,0%                         | < 100msec |

#### **Art.4 – Disponibilità del servizio (SLA)**

L'Appaltatore dovrà garantire la disponibilità del servizio 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. I guasti sulla rete dovranno essere presi in carico entro le 8 (otto) ore lavorative successive alla comparsa dell'anomalia.

Il guasto dovrà necessariamente essere risolto e la situazione ripristinata entro 24 ore (ventiquattro) dalla presa in carico.

Per risoluzione del guasto/disservizio si intende il ripristino di tutte le funzionalità verificabili di accesso e servizio che risultavano funzionanti al momento dell'apertura del guasto/disservizio e comunque regolarmente funzionanti durante la normale erogazione del servizio.

Per la gestione dei guasti l'Appaltatore dovrà dimostrare di disporre di un sistema di ticketing per il tracciamento degli interventi, sia web based che telefonico, con numero gratuito per le segnalazioni, attivo 7 giorni su 7 per almeno 12 ore giornaliere.

L'Appaltatore dovrà fornire mensilmente ad ACSEL spa il report degli interventi effettuati con descrizione dell'anomalia, i tempi di intervento e le soluzioni adottate.

L'Appaltatore dovrà consentire ad ACSEL spa, l'accesso ad un sistema di monitoraggio dal quale si potranno ricavare i parametri di prestazione di Qualità del Servizio di cui all'art.3 della rete (latenza o RTT, perdita di pacchetti, Jitter, etc.) oggetto degli SLA del presente Capitolato.

Il medesimo strumento (o un altro equivalente) dovrà essere in grado di fornire, su richiesta di ACSEL spa, statistiche giornaliere, mensili, annuali relative all'occupazione di Banda del Servizio.

## **Art.5 – Tempi di realizzazione**

I servizi oggetto del presente Capitolato dovranno essere attivati su tutte le sedi indicate nell'Allegato 1, entro 60 giorni (giorni) lavorativi a partire dalla data del documentato inizio dei lavori.

Durante l'esecuzione dei lavori, ACSEL spa potrà richiedere all'Appaltatore la realizzazione di nuovi collegamenti, il trasloco di collegamenti previsti, la variazione di profilo di banda e la dismissione di collegamenti senza che ciò costituisca motivo di ritardo per l'attivazione dei servizi.

## **Art.6 – Assistenza tecnica e manutenzione**

A seguito della verifica della regolare esecuzione di cui al successivo Art.7, la gestione ordinaria delle configurazioni dei router, la gestione e manutenzione dell'hardware e del software, gli aggiornamenti dei sistemi operativi e le modifiche di configurazione richieste, sono da intendersi, per ogni collegamento, a carico dell'Appaltatore.

Tutti i cambiamenti e le modifiche successivamente richiesti (modifica alle configurazioni dei Router, gestione e manutenzione dell'hardware e del software, gli aggiornamenti dei sistemi operativi e le modifiche di configurazione, etc.), non dovranno comportare alcun aggravio di spesa per ACSEL spa.

Tramite un proprio centro di gestione, l'Appaltatore deve intervenire da remoto sugli apparati per:

- garantire la qualità del servizio richiesto;
- controllare il funzionamento della Rete;
- prevenire eventuali guasti o decadimenti delle prestazioni della Rete.

I guasti devono essere rilevati automaticamente dal centro di gestione, il quale attiva le procedure necessarie al ripristino del servizio.

Si considera che l'inizio delle attività di assistenza tecnica e manutenzione avvenga dalla data del collaudo positivo della rete e dei servizi effettuato ai sensi del successivo art.7.

ACSEL spa, o soggetto da esso delegato, è l'unico autorizzato a segnalare al centro di gestione eventuali guasti non rilevati automaticamente dall'Appaltatore.

Sono compresi nella manutenzione a carico dell'Appaltatore anche gli interventi presso le *sedi remote* e presso data center ACSEL spa per quanto di competenza.

## **Art.7 – Procedure di collaudo**

Al termine delle installazioni l'Appaltatore ne comunicherà la data di ultimazione ad ACSEL spa che, entro 7 (sette) giorni lavorativi, provvederà ad eseguire le operazioni di collaudo dell'intera rete e dei servizi.

Le operazioni di collaudo saranno eseguite da tecnici incaricati da ACSEL spa in contraddittorio con il personale tecnico incaricato dall'Appaltatore. Al termine di tali operazioni sarà redatto il verbale di collaudo.

I lavori potranno essere collaudati positivamente solamente se i servizi oggetto dell'appalto saranno attivi e funzionanti in tutte le loro componenti e su tutte le sedi contenute nell'elenco di cui all'Allegato 1 e se risulteranno soddisfatte, previa misurazione, le velocità di trasmissione relative ai profili di cui all'art.3 installati su ciascuna sede.

Inoltre, ai fini del positivo esito del collaudo, dovranno essere attivi e funzionanti tutti i servizi di gestione descritti all'art.4. Pertanto a partire dalla prima sede remota dovranno essere attivati tutti gli strumenti SW e/o HW per la Gestione e la reportistica indicati negli articoli precedenti.

## **Art.8 – Attivazioni, traslochi, variazioni di configurazione, dismissioni di collegamenti**

Nel corso dell'esecuzione del presente appalto ACSEL spa si riserva la facoltà di richiedere, tramite comunicazione formale:

- 1) l'attivazione nuovi collegamenti;
- 2) la variazione di velocità (upgrade/downgrade);
- 3) il trasloco di un collegamento;
- 4) la dismissione di un collegamento.

Tali comunicazioni dovranno essere restituite ad ACSEL spa sottoscritte per accettazione dall'Appaltatore.

Di seguito è riportata la tabella relativa alle tempistiche previste per le nuove attivazioni, gli upgrade e downgrade, i traslochi e le variazioni di configurazione (espressi in giorni solari), decorrenti dalla data di ricezione da parte dell'Appaltatore della relativa richiesta:

| Servizi richiesti   | Tempistiche richieste per la realizzazione |
|---|--|
| Tempo di attivazione nuovi collegamenti   | Entro 45 gg consecutivi                    |
| Tempo di realizzazione variazioni di Velocità fino a 2 Mbps   | Entro 15 gg consecutivi                    |
| Tempo di realizzazione Traslochi (Interni/Esterni su copertura geografica disponibile) senza interruzione di servizio | Entro 45 gg consecutivi                    |
| Tempo di realizzazione per Variazioni configurazioni sui router (sedi remote e Data Center ACSEL spa)                 | Entro 3 gg consecutivi                     |
| Tempo di cessazione dei collegamenti.   | Entro 15 gg consecutivi                    |

Le variazioni di configurazione sono da considerarsi, dal punto di vista del corrispettivo economico, comprese nel canone annuo del servizio.

Nel caso di ritardo rispetto ai tempi indicati in offerta verranno applicate le penali indicate all'art. 11 del presente capitolato.

## **Art.9 – Stipula e durata del contratto**

Il contratto di servizio per le attività di gestione e manutenzione della rete e dei servizi sarà stipulato al termine delle procedure di collaudo e quando tutti i servizi risulteranno attivi e funzionanti.

Il contratto di servizio avrà una durata di 24 mesi, costituirà specificazione del contratto di appalto e dovrà essere conforme alle previsioni del presente Capitolato Tecnico, della lettera di invito e del contratto di appalto.

## Art.10 – Importo a base d'asta Corrispettivo e pagamenti

Per non avvantaggiare imprese già in possesso di apparati per la trasmissione dei segnali il costo dell'installazione, (compreso il materiale), degli apparati per la fornitura del servizio di connettività è fisso e non soggetto a ribasso e non verrà tenuto in considerazione per l'aggiudicazione dell'appalto che verrà affidato a chi presenterà il maggior ribasso sull'importo di cui alla tabella sottostante. L'importo per le installazioni sopra citate è di €/punto 158,00 oltre IVA per un totale massimo di 106 installazioni (per un importo totale di € 16.748,00 oltre IVA), e verrà liquidato a misura qualora l'affidatario dovesse effettivamente installare ex novo tali apparati.

I prezzi, di cui al seguente prospetto, si intendono comprensivi degli oneri di installazione e di qualsiasi altro onere compresi l'utilizzo ed il trasposto della banda necessaria per garantire le caratteristiche prestazionali minime richieste

| Profilo          | Quantità   | Importo canone mensile | Totale fornitura   | Totale oneri di sicurezza | Totale             |
|------------------|------------|------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| Tipo A           | 47         | € 22,10                | € 24.928,80        | € 2.122,22                | € 27.051,02        |
| Tipo B           | 36         | € 32,60                | € 28.166,40        | € 1.625,54                | € 29.791,94        |
| Hot-Spot esterno | 23         | € 48,35                | € 26.689,20        | € 1.038,54                | € 27.727,74        |
|                  | <b>106</b> |                        | <b>€ 79.784,40</b> | <b>€ 4.786,30</b>         | <b>€ 84.570,70</b> |

Qualora l'esito del collaudo risulti complessivamente positivo, l'Appaltatore potrà emettere le fatture secondo le seguenti modalità e nel rispetto dell'offerta presentata alla stazione appaltante in sede di gara.

Il corrispettivo è individuato da un canone mensile (su 24 mesi) di gestione e manutenzione, in conformità e nel rispetto dell'offerta presentata in sede di gara.

L'Appaltatore potrà fatturare gli importi relativi al canone a partire dalla data di attivazione dei servizi per tutte le sedi servite a seconda del profilo di banda fornito di cui al precedente art.3.

Il pagamento del canone verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura, con cadenza semestrale posticipata.

L'importo comprende pertanto qualunque onere necessario a garantire il pieno funzionamento della connettività in maniera continuativa 24 ore su 24, per l'intera durata del periodo contrattuale, per ciascuna delle sedi connesse e per qualsiasi



esigenza di traffico che può generarsi sulla rete stessa in relazione alla larghezza di banda minima garantita per il singolo collegamento.

In particolare, ACSEL spa si riserva la facoltà di variare con le modalità indicate al precedente art.8, la consistenza della rete oggetto del presente capitolato.

In tale ipotesi l'Appaltatore avrà diritto al pagamento, sulla base dei prezzi invariati dell'offerta e dei collegamenti effettivamente attivi, sino alla data di scadenza del contratto che sarà sottoscritto.

Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione del servizio, venga richiesta, secondo quanto previsto all'art.8, la dismissione di collegamenti, all'Appaltatore verrà riconosciuto, per il trimestre nel quale è stata chiesta la dismissione, un rateo del canone corrispondente:

- nel caso in cui la dismissione venga richiesta entro l'ultimo giorno del primo trimestre, al periodo intercorrente tra l'inizio del semestre e l'ultimo giorno del trimestre in cui è stata chiesta la dismissione;
- nel caso in cui la dismissione venga richiesta entro l'ultimo giorno del secondo trimestre, al periodo intercorrente tra l'inizio del secondo trimestre e l'ultimo giorno del semestre.

Le fatture dovranno citare il relativo numero d'ordine e il CIG.

I pagamenti verranno effettuati a mezzo bonifico bancario a 60 gg. f.m.d.f..

## **Art.11 – Penali**

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e specificità del servizio, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione ad ACSEL spa) od imputabili ad ACSEL spa, l'Appaltatore sarà tenuto a pagare le penali, secondo quanto di seguito indicato.

In riferimento a:

- art. 3 Qualità del Servizio (QoS) :

Nel caso in cui il mancato rispetto dei parametri di qualità del servizio (QoS) riportati nella Tabella 3.1 comporti l'impossibilità da parte di qualsiasi sede remota di erogare i servizi/applicazioni sulla rete, tutte le sedi interessate verranno considerate guaste e ACSEL spa applicherà le penali previste per il mancato rispetto dei livelli di servizio di cui all'art. 4 indicate nella Tabella 11.1.

- art. 4 Disponibilità del servizio (SLA) :

Nel caso di mancato rispetto dei livelli di disponibilità del servizio definiti nell'art. 4, l'Appaltatore sarà tenuto a pagare le penali sulla base della successiva tabella 11.1:

Tabella 11.1

| SLA                      |   |  |
|--------------------------|---|--|
| Tipo di Sede             | Numero di Guasti su <u>6 mesi</u><br>(soglia = 6)   | Tempo di ripristino<br>(soglia = 24 h)   |
| Sede Periferica          | Per ogni guasto oltre la soglia,<br>penale pari al 10% del canone<br>mensile del collegamento | Per ogni ora o<br>frazione oltre la<br>soglia, penale pari<br>al 3% del canone<br>mensile del<br>collegamento  |
| Data center ACSEL<br>spa | Per ogni guasto oltre la soglia,<br>penale pari al 30% del canone<br>mensile del collegamento | Per ogni ora o<br>frazione oltre la<br>soglia, penale pari<br>al 10% del canone<br>mensile del<br>collegamento |

**- art. 8. Traslochi, variazioni e tempi di attivazione del servizio:**

Per ogni giorno di ritardo nella attivazione di un nuovo collegamento e/o nella cessazione di un collegamento esistente e/o nella variazione della velocità dello stesso e/o nella variazione di configurazione di un router rispetto ai termini indicati nella tabella di cui all'art. 8 del presente Capitolato, ACSEL spa applicherà una penale pari al 10 (dieci)% del canone di cui alla tabella dell'art.10 relativo al collegamento per il quale il servizio è stato richiesto.

Per ogni giorno di ritardo nella effettuazione delle attività di trasloco rispetto ai termini indicati nella tabella di cui all'art. 7.1 del presente Capitolato, ACSEL spa applicherà una penale pari al 10 (dieci)% del prezzo unitario offerto per il trasloco.

Inoltre, per ogni giorno naturale di ritardo nell'adempimento di obblighi contrattuali diversi da quelli di cui sopra, verrà applicata una penale di € 200,00.

ACSEL spa potrà compensare – nel rispetto della normativa fiscale – gli eventuali crediti derivanti dall'applicazione delle penali, di cui al presente articolo, con il debito nei confronti dell'Appaltatore, o avvalersi della cauzione senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.

L'applicazione delle penali non pregiudicherà il diritto di ACSEL spa ad ottenere la prestazione. E' fatto in ogni caso salvo il diritto di ACSEL spa di richiedere il risarcimento del maggior danno.

In caso di reiterate irregolarità o di gravi ritardi nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, o qualora l'ammontare complessivo delle penali raggiunga il 10% del valore dell'importo contrattuale, ACSEL spa si riserva la facoltà di risolvere il contratto, salvo il risarcimento del danno ulteriore, senza necessità di atti giudiziari.

**Art.12 - Garanzia definitiva**

A garanzia della corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, l'Appaltatore è tenuto a prestare una garanzia definitiva secondo quanto previsto dall'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016.

### **Art.13 - Assicurazione R.C.T.**

L'Appaltatore si impegna a produrre idonea documentazione attestante l'avvenuta stipulazione di polizza assicurativa a massimale per sinistro paria a euro 800.000 (ottocentomila) a copertura dei rischi e della Responsabilità Civile Terzi, avente durata almeno fino al completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

Tale polizza dovrà espressamente considerare "Terzi" tutti coloro che per qualsiasi motivo dovessero subire danni in relazione alle prestazioni oggetto del contratto ed alla loro esecuzione, ivi compresi i dipendenti di ACSEL spa.

La copia della polizza dovrà essere accompagnata da una dichiarazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sottoscritta dal Rappresentante della compagnia di assicurazione, dove sia specificato nome, cognome, qualifica, titolo e poteri in base ai quali colui che sottoscrive la polizza è autorizzato dalla società di assicurazioni a rilasciare quel tipo di documento ovvero ad attestare la conformità tra la copia prodotta e l'originale della polizza assicurativa; in ogni caso la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di documento di riconoscimento del sottoscrittore.

### **Art.14 - Obblighi e Responsabilità dell'Appaltatore**

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire i servizi affidati con la migliore diligenza e attenzione, ed è responsabile verso ACSEL spa del buon andamento del servizio affidato, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna e della disciplina dei propri dipendenti.

L'attività dell'Appaltatore non dovrà provocare alterazioni nell'organizzazione e nell'attività di ACSEL spa, nel senso che non dovrà causare ritardi o rallentamenti nell'organizzazione del lavoro di ACSEL spa al di là di quelli strettamente connessi al tipo di attività da prestare, tenuto conto in particolare dello specifico interesse di ACSEL spa medesimo.

L'Appaltatore deve adottare tutti gli accorgimenti idonei per garantire l'incolumità delle persone presenti sul luogo di lavoro ed anche per evitare danni a beni pubblici e privati, osservando tutte le norme e le prescrizioni tecniche in vigore, nonché quelle che dovessero essere eventualmente emanate nel corso di esecuzione del servizio. L'Appaltatore garantisce che sarà osservata la normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro.

L'Appaltatore si obbliga ad assumere in proprio ogni responsabilità, civile e penale, per casi di infortuni e danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti, dei subappaltatori, o da persone da esso chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sia a personale o cose di ACSEL spa o di terzi comunque presenti o comunque pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed

arredi e derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di leggi o di prescrizioni impartite di ACSEL spa .

L'Appaltatore deve, inoltre, dichiarare che ACSEL spa è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d'autore) e a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla prestazione.

L'Appaltatore è pertanto tenuto a manlevare ACSEL spa da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti a titolo di risarcimento danni, in relazione alle prestazioni oggetto del presente capitolato, tenendolo indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali ad esse derivanti.

L'Appaltatore avrà l'onere, prima della stipula del contratto, di ottenere tutte le autorizzazioni, previste da leggi e regolamenti locali, necessarie per realizzare le opere e i lavori per le installazioni e la gestione degli impianti su tutti i siti oggetto dell'appalto elencati nell'Allegato 1 al Capitolato Tecnico.

In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo ACSEL spa, fatta salva l'applicazione delle penali e/o l'eventuale risoluzione del Contratto, ha diritto a richiedere all'Appaltatore il risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra.

## **Art.17 - Diritti patrimoniali**

La proprietà di tutti gli apparati installati rimane all'Appaltatore, anche al termine dell'esecuzione degli obblighi contrattuali.

## **Art. 18 - Rinvio**

Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato si richiamano le norme del Codice Civile e le Leggi e Regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

## **Art. 19 - Contestazioni e riserve**

### **19.1 Contestazioni tra la stazione appaltante e l'esecutore su aspetti tecnici**

1. Nel rispetto dell'articolo 21, delle Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dell'esecuzione di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 in data 7 marzo 2018, il direttore dell'esecuzione del contratto o l'esecutore comunicano al Responsabile del Procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione delle prestazioni; il Responsabile del Procedimento convoca le parti entro 5 giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di rispondere con riserva, alla comunicazione ricevuta dal Responsabile del procedimento, entro 2 giorni dal ricevimento della stessa, pena la decadenza della riserva.

2. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dell'esecuzione redige in contraddittorio con l'esecutore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dell'esecuzione nel termine perentorio di tre giorni dalla data del ricevimento della stessa. In mancanza di osservazioni entro il termine perentorio, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accertate e accettate dall'esecutore.

3. L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al Responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'esecutore.

## **19.2 Eccezioni e riserve dell'esecutore da esplicitare sullo stato d'avanzamento delle prestazioni**

1. Nel rispetto del combinato disposto degli articoli 21 e 26, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 in data 7 marzo 2018, durante l'esecuzione del contratto il direttore dell'esecuzione provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione delle prestazioni, attraverso la tenuta della contabilità del contratto, compilando con precisione e tempestività un documento contabile, con il quale si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa, denominato "Stato d'avanzamento delle prestazioni" (in seguito S.A.P.). Il S.A.P.

è inviato a mezzo PEC all'esecutore, che dovrà restituirlo - sempre a mezzo PEC e debitamente firmato per accettazione - entro il termine perentorio di due giorni dal ricevimento dello stesso.

2. Se l'esecutore non restituirà il S.A.P. - nei termini e con le modalità di cui al punto precedente - i fatti registrati producenti spesa, si intendono accertati e accettati dallo stesso.

3. Se l'esecutore ha firmato con riserva il S.A.P., qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli dovrà esplicitare nel termine di tre giorni - a pena di decadenza - le sue riserve, inviando, a mezzo PEC, le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

4. Il direttore dell'esecuzione, nei successivi tre giorni, espone nel S.A.P. o allega allo stesso, le sue motivate deduzioni.

### **19.3 Forma e contenuto delle riserve**

1. L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dell'esecuzione, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle prestazioni, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva nel S.A.P.

2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul S.A.P. successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. Le riserve non espressamente confermate sull'ultimo S.A.P., emesso dal direttore dell'esecuzione, si intendono abbandonate.

3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.

4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.